

OGGETTO: Regolamento per le modalità di esecuzione dei controlli a campione delle autocertificazioni: approvazione

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE**

VISTA la circolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali, n. 8/1999 recante "Modalità di svolgimento delle procedure di controllo in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", che prevede, in particolare, che le Pubbliche amministrazioni stabiliscano modalità e criteri attraverso cui effettuare i controlli privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli rispetto alla estensione dei casi da controllare e dando facoltà di autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

VISTA la legge n. 241/1990, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", che prevede che le Pubbliche amministrazioni:

- effettuino idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- ai fini di tali controlli, individuino, e rendano note, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione;

VISTA la legge n. 340/2000 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi";

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 217/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 179/2016 concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 81 del 7 giugno 2011, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la disciplina delle dichiarazioni sostitutive e per eventuali controlli a campione sulle stesse";

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 228 del 19 luglio 2011, con la quale sono state approvate le "Modalità di svolgimento delle procedure di controllo della documentazione amministrativa";

VISTA la legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio", come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
 - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2020, con il quale il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato il Commissario straordinario di questa Camera di commercio;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerali per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi;

VISTE le determinazioni del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio camerale n. 1 e n. 2 del 29 dicembre 2020, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la relazione previsionale e programmatica e il progetto di preventivo economico per l'esercizio 2021;

VISTA la determinazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 3 in data di oggi, con la quale è stato approvato il progetto di Regolamento per le modalità di esecuzione dei controlli a campione delle autocertificazioni;

SENTITO, al riguardo, il Segretario Generale dell'Ente;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

d e t e r m i n a

- di approvare il Regolamento per le modalità di esecuzione dei controlli a campione delle autocertificazioni di cui al documento allegato (1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività, in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Govoni
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, i criteri e le modalità di svolgimento del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che, a qualsiasi titolo, pervengono alla Camera di commercio di Ferrara (in seguito Camera di commercio).

Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, presentato in sostituzione del certificato rilasciato da altra amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche come da definizione dell'articolo 1, lett. g), del D.P.R. n. 445/2000.

Per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del sottoscrittore, come da definizione dell'articolo 1, lett h), del D.P.R. n. 445/2000.

I controlli effettuati dalla Camera di commercio, ai sensi del presente regolamento, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi anche al fine di ottenere benefici.

Articolo 2 - Documenti non soggetti al controllo

Il presente regolamento non si applica nel caso in cui la legge preveda tipologie e/o modalità di controllo particolari per le dichiarazioni sostitutive concernenti specifici ambiti. Non sono, in ogni caso, soggetti al controllo i documenti non previsti all'articolo 1 ed, in particolare:

- atti notarili ovvero atti autenticati da altro pubblico ufficiale;
- documenti la cui conformità all'originale sia stata dichiarata da un pubblico ufficiale, ivi compreso il professionista incaricato ai sensi della legge n. 340/2000;
- dichiarazioni giurate da parte di pubblici ufficiali (a titolo esemplificativo: traduzioni rilasciate da periti nominati dal tribunale);
- documenti la cui validità e conformità all'originale siano attestati da ambasciate o da enti consolari.

Articolo 3 - Tipologie dei controlli

La Camera di commercio è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori presentate; tali controlli possono essere effettuati a campione ovvero, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse, con l'analisi di tutte le dichiarazioni oggetto di controllo.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione possono consistere in verifiche dirette indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di dichiarazione e che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative alle stesse.

Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono compiute nei casi in cui si rende necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese chiedendo anche attraverso strumenti telematici ed informatici conferma scritta ai competenti uffici dell'Amministrazione che detiene i dati.

Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la Camera di commercio provvede, ove possibile, con apposite verifiche presso soggetti in grado di fornire delucidazioni in merito a quanto dichiarato.

I controlli sono successivi all'adozione del provvedimento per il quale la dichiarazione è propedeutica o preliminare, salvo che, per la natura di quest'ultimo, detti controlli debbano essere svolti in un momento precedente a quello dell'adozione, e vengono effettuati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti destinatari/interessati dal provvedimento stesso.

Articolo 4 - Criteri per l'effettuazione dei controlli

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguarda gli elementi in esse contenuti, fatta eccezione per gli stati per i quali gli interessati abbiano già prodotto spontaneamente documentazione idonea a comprovarli.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere obbligatoriamente effettuati qualora emergano elementi di incoerenza palese dalle dichiarazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere alla Camera di commercio solo dati parziali e/o di non consentire alla Camera stessa un'adeguata e complessa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Articolo 5 - Modalità dei controlli

Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti della Camera di commercio.

Tale percentuale deve essere pari almeno al 2% delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Il dirigente dell'area, con proprio provvedimento, potrà stabilire una percentuale di controlli inferiore al minimo solo qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo sia molto elevato o qualora si intenda effettuare un controllo più mirato ed incisivo delle dichiarazioni sostitutive, dandone in ogni caso adeguata motivazione.

Le dichiarazioni da verificare saranno individuate per ciascuna area funzionale tenendo conto del momento della ricezione delle stesse da parte della Camera di commercio.

A garanzia dell'imparzialità dei controlli, l'individuazione delle pratiche oggetto di verifica avverrà mediante sorteggio manuale di una lettera alfabetica, ovvero mediante sorteggio attraverso l'apposita funzione random di excel.

Ciascuna area potrà individuare criteri di selezione ulteriori e/o diversi con propri e separati atti e provvedimenti.

Terminata questa operazione, la Camera di commercio potrà discrezionalmente verificare anche la veridicità delle altre dichiarazioni.

Qualora, all'interno di ogni area funzionale, il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, ovvero nel caso in cui la percentuale delle dichiarazioni mendaci superi il 50% di quelle controllate, si dovrà ricorrere all'allargamento del campione.

Nel caso in cui la percentuale di dichiarazioni mendaci non diminuisca, si dovrà procedere all'analisi di tutte le dichiarazioni di quell'area.

La Camera di commercio può, in ogni caso, optare per il controllo di tutte le dichiarazioni ricevute nel periodo di riferimento qualora ritenga opportuno, valutando l'adozione di un provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente competente.

Per tutte le altre esigenze di controllo di documentazione al di fuori di quanto richiesto dalla legge in ordine alle "dichiarazioni sostitutive", il responsabile del procedimento può, in conformità con l'articolo 6, lettera c, della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, richiedere "esibizioni documentali".

In sede di prima applicazione:

relativamente alle pratiche inerenti l'Ufficio del Registro delle imprese di cui al D.P.R. n. 581/1995, l'estrazione avviene attraverso la piattaforma "Campionatore", realizzata da Infocamere e disponibile all'indirizzo <http://camp.intra.infocamere.it/>. Sono individuati i seguenti parametri:

- controlli su base semestrale;
- individuazione di una percentuale dell'1% delle pratiche contenenti dichiarazioni sostitutive e segnalate, nel corso dell'istruttoria, con la scritta finale 60;
- numero massimo di pratiche, su base semestrale, non superiore a 30;
- tipologia di protocolli controllati: PRA e AOP;

relativamente ai documenti per l'estero, i controlli sono compiuti, in conformità con la deliberazione della Giunta camerale n. 32 del 17 aprile 2018, con cadenza mensile. La percentuale minima dei controlli è il 5% ed il campione è costituito da tutte le dichiarazioni contenute nelle richieste di rilascio dei certificati di origine ad esclusione di quelle relative alle imprese che dichiarino di esportare merce di propria produzione, se l'attività sia stata verificata con visura. Il sorteggio viene effettuato utilizzando l'apposita funzione di estrazione casuale, prevista dal programma Cert'O per la gestione informatica dei certificati di origine. Qualora vengano estratti certificati con più di 10 articoli, si procederà numerando progressivamente ciascun articolo ed estraendo il 20% degli stessi alla presenza di almeno due funzionari camerale. Il numero minimo degli articoli soggetti a controllo per lo stesso certificato di origine non dovrà essere, comunque, inferiore a 10;

relativamente ai controlli sul rilascio della firma digitale/CNS, il controllo sui dati anagrafici dichiarati viene effettuato per il tramite del documento di riconoscimento esibito per l'identificazione. La residenza dichiarata, se diversa da quella indicata nel documento d'identità, viene verificata online tramite il collegamento all'Agenzia delle Entrate disponibile sulla piattaforma Infoweb – Cato.

Articolo 6 - Termine per l'effettuazione dei controlli

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori devono compiersi con cadenza almeno annuale.

Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente competente.

Articolo 7 - Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni

Qualora nel corso dei controlli si evidenzino errori e/o imprecisioni rilevabili d'ufficio che non costituiscano falsità, ovvero che riguardino aspetti formali e di procedura i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa.

Decorso inutilmente detto termine, il responsabile del procedimento emanerà provvedimento formale di rigetto o decadenza.

Articolo 8 - Responsabilità del dichiarante

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Ferma restando la responsabilità del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La Camera di commercio ed il suo personale non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 9 - Controlli effettuati dalla Camera di commercio per conto di altre amministrazioni

La Camera di commercio è tenuta a svolgere verifiche indirette e ad agevolare le verifiche dirette su dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni nei termini stabiliti da eventuali intese e comunque entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato del predetto regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.